



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott.ssa Lina Rubino - Presidente

dott. Francesco Maria Cirillo - Consigliere

dott. Roberto Simone - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.

dott.ssa Stefania Tassone - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: danno non patrimoniale da morte - liquidazione - criteri - criterio c.d. "a punti" - necessità.

ORDINANZA

sul ricorso n. 17069/22 proposto da:

-) [redacted] e [redacted]
[redacted] tutti domiciliati *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore,
difesi dall'avvocato [redacted];

- *ricorrenti* -

contro

-) [redacted] **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore,
difesa dall'avvocato [redacted];

- *controricorrente* -

nonché

-) [redacted]

- *intimato* -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli 28 dicembre 2021 n. 4780;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Il 23 agosto 2002, in conseguenza d'un sinistro stradale, persero la vita [redacted] ed i suoi due figli, [redacted] e [redacted]





2. Sette anni dopo i tre fratelli di [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] odierni ricorrenti), ovviamente zii delle altre due vittime, *con separati atti di citazione ma col ministero del medesimo difensore* convennero dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione di Afragòla, il responsabile del sinistro ([REDACTED] ed il suo assicuratore della r.c.a., la società [REDACTED] s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

3. Con sentenza 14.3.2013 il Tribunale accolse la domanda. Liquidò il danno come segue:

-) dichiarò di voler applicare la c.d. "tabella di Milano";

-) dichiarò di aver tenuto conto "*dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (...), la tragicità dell'evento*";

-) liquidò il danno patito da [REDACTED] [REDACTED] per il dolore causato dalla contestuale morte del fratello e dei due nipoti *ex fratre*, in euro 100.000;

-) identica liquidazione accordò ad [REDACTED] [REDACTED]

-) rigettò la domanda di risarcimento del danno, per la morte dei due nipoti, proposta da [REDACTED] [REDACTED] sul presupposto che le vittime non convivevano con lo zio; accordò invece ad [REDACTED] [REDACTED] a titolo di risarcimento del dolore causato dalla morte del fratello, la somma di euro 30.000.

La sentenza fu appellata dai tre germani di [REDACTED] *con separati atti di appello ma col ministero del medesimo difensore*.

4. Con sentenza 28.12.2021 n. 4780 la Corte d'appello di Napoli rigettò il gravame.

La Corte d'appello ritenne che la liquidazione del primo giudice fosse equa; che "*non vi erano ragioni per una maggiore liquidazione*"; che il criterio di liquidazione risultante dalle c.d. "tabelle milanesi" nella versione del 2011 fosse corretto.





Aggiunse, rispetto a quanto osservato dal Tribunale, che la suddetta "tabella milanese" prevedeva, nel caso di morte tanto d'un fratello quanto d'un nipote *ex fratre*, un risarcimento variabile da 22.340 a 134.040 euro; che il Tribunale aveva nel caso di specie liquidato, per la contestuale morte di un fratello e due nipoti, la somma di euro 100.000; che tale somma era superiore al minimo tabellare (pari ad euro 22.340 moltiplicato per tre, e dunque euro 67.020) "*pur in assenza di allegazioni e prove circa l'intensità del rapporto affettivo e le ripercussioni che il tragico evento*" aveva provocato sulla vita degli appellanti, circostanze che, sole, avrebbero potuto giustificare una maggiore liquidazione, e che "*neppure in questa fase di grava le parti appellanti si curavano di allegare*".

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] questa volta con ricorso unitario fondato su tre motivi.

La sola [REDACTED] ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo (p. 39 del ricorso) è denunciato sia il vizio di violazione di legge (con riferimento agli artt. 111 Cost.; 1226 c.c.; 132 e 156 c.p.c.), sia il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Al di là di tali riferimenti, non tutti e non completamente pertinenti, l'illustrazione del motivo contiene deduzioni così riassumibili:

-) nella parte in cui aveva liquidato il danno non patrimoniale la sentenza di primo grado era viziata da una motivazione mancante oppure, a tutto concedere, solo apparente, in quanto aveva quantificato il danno senza tener conto di elementi obiettivi quali il grado di parentela tra la vittima e i superstiti o la rispettiva convivenza;

-) tale vizio era stato dedotto come motivo di appello;

-) la sentenza d'appello aveva duplicato l'errore commesso dal primo giudice, anch'essa trascurando di tenere conto delle circostanze del caso





concreto, quali l'età delle tre vittime (la minore delle quali non aveva nemmeno un anno di vita);

-) pertanto la liquidazione del danno compiuto dalla Corte d'appello fu *"generica ed arbitraria, in aperta discrasia con i parametri obiettivi prescritti dalle tabelle di Milano"*.

1.1. Il motivo è infondato.

La motivazione del provvedimento impugnato non manca, né è apparente (altra cosa, ovviamente, è lo stabilire se sia anche corretta in diritto).

La Corte d'appello infatti ha:

- indicato il criterio applicabile (la c.d. "tabella di Milano");
- accertato che i danneggiati non avevano *"né provato, né chiesto di provare una loro situazione di particolare sofferenza soggettiva dovuta alla perdita del fratello e dei due nipoti"*;
- ritenuto pertanto che correttamente il Tribunale liquidò il danno in misura prossima al minimo previsto dal criterio ritenuto applicabile.

1.2. Questa motivazione non presenta alcuno dei tre vizi che, soli, restano oggi denunciabili in sede di legittimità per effetto della riforma del 2012 dell'art. 360 c.p.c., ovvero: a) la mancanza di motivazione *"sinanche come segno grafico"*; b) la sua impenetrabile oscurità; c) la sua insuperabile contraddittorietà (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 1226 c.c..

Nell'illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha scelto, per liquidare il danno non patrimoniale sofferto dai congiunti delle vittime, un criterio c.d. "a forbice" (un criterio, cioè, che preveda soltanto la liquidazione minima e quella massima, consentendo al giudice di stabilire *quomodolibet* il risarcimento all'interno dei suddetti estremi); che l'unico criterio equo ex art. 1226 c.c. per la liquidazione del danno in esame deve ritenersi quello c.d. "a punti" (un criterio, cioè, che stabilisca una unità di misura monetaria dell'intensità della sofferenza; attribuisca un punteggio





alle più frequenti circostanze di cui tenere conto nella stima del danno; determini l'ammontare del risarcimento moltiplicando il valore dell'unità di misura per il punteggio totalizzato nel caso concreto).

2.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che la questione circa la preferibilità del criterio "a punti" di liquidazione del danno non patrimoniale, rispetto a quello "forbice", fu prospettata dagli odierni ricorrenti già nell'atto d'appello (foglio 8 dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] gli altri appelli sono identici).

Ciò posto, rileva il Collegio che questa Corte, con sentenza Cass. Sez. 3, 21/04/2021, n. 10579, ha stabilito che al fine di garantire sia un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale causato dall'uccisione d'un congiunto deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.

Alla luce di tale orientamento, cui la Corte ha già dato ed intende dare continuità, illegittimo è il criterio di liquidazione adottato dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello.

3. Il terzo motivo torna a denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione ed è infondato per quanto già rilevato.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno regolate dal Giudice di rinvio.

P.q.m.





(-) accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 febbraio 2026.

Il Presidente
(*Lina Rubino*)

